



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

FARm - FAMI 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – lett. i-ter – 2019-2021 – Prog. n. 2968 CUP: B38D19004710007

FORMAZIONE OPERATORI/RICIVENETO LAVORO

Sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita in agricoltura: 1 studio di caso in Veneto

Stefania Battistelli

Università degli Studi di Verona

24 gennaio 2022



FARm - Filiera dell'Agricoltura Responsabile

Argomenti da affrontare

Studio di caso Cooperativa Agritalia

Analisi strumenti contrattuali volti a favorire la corretta gestione della manodopera in agricoltura



Obiettivi

Aspetti e criticità principali del settore agricolo nel contesto territoriale di riferimento

Casi di potenziale/presunto/effettivo sfruttamento lavorativo e caporalato a partire dall'individuazione di alcuni elementi sintomatici

Ampio ventaglio di strumenti contrattuali volti ad agevolare la gestione della manodopera nella duplice prospettiva datoriale e dei lavoratori

Orientare chi cerca e chi offre lavoro a seconda delle esigenze manifestate dal mondo agricolo



Lo studio di caso Cooperativa Agritalia (giudizio di primo grado)

La cooperativa Agritalia	La «denuncia» di 5 lavoratori presso la Guardia di Finanza Soave	Le intercettazioni telefoniche e la verifica fiscale
<ul style="list-style-type: none"> ○ La cooperativa Agritalia offre attività di supporto alla produzione animale e occupa circa 130 dipendenti ○ Il titolare è El Alami Ahmed, nato in Marocco e residente a San Bonifacio, in provincia di Verona ○ L'attività lavorativa dei denunciati consisteva nella pulizia di alcuni capannoni per l'allevamento dei polli (affetto da influenza aviaria) per i mesi di novembre e dicembre 2017 per diverse aziende 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Percezione nulla o soltanto parziale della retribuzione fissata in 7 euro ○ Svolgimento attività lavorativa per 14 h, senza pause tra spostamenti e prestazione lavorativa, per diverse aziende ○ Nessun contratto di lavoro ○ Nessun giorno di riposo ○ Nessuna garanzia previdenziale o sanitaria ○ Stato di bisogno dichiarato da tutti i lavoratori (nessuna altra fonte di reddito) ○ Spostamenti dal punto di ritrovo (San Bonifacio) sino al luogo di lavoro (zona di Codigoro) per il tramite di un connazionale automunito 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Attività di intermediazione svolta dalla cooperativa Agritalia nel reclutare manodopera per conto terzi ○ Attività di intermediazione con cooperative dislocate nella zona di Forlì-Cesena ○ Attività di intermediazione svolta attraverso documenti falsi oppure riconducibili a persone diverse da quelle che svolgono il lavoro ○ Problema dell'alloggio (alla ricerca di una casa in campagna «dove buttare dentro anche 30 persone senza che nessuno ti dice niente») ○ Compensi di 5,50 euro all'ora o o mancata corresponsione compenso ○ Nella sede di Agritalia non è presente alcun ufficio/magazzino, attrezzatura o bene bensì abitazione civile
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Al lavoratore autista promesso un compenso di 8 euro mai percepiti 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Documenti inerenti i rapporti intercorsi tra Agritalia e società agricole utilizzatrici Del Bidente e Ambi.eco che attestano la paga pattuita



Lo studio di caso Cooperativa Agritalia (giudizio di primo grado)

Il capo di imputazione: art. 603 bis, co. 1 e 4, n. 1 e 3, c.p.	La difesa del titolare di Agritalia durante l'interrogatorio di garanzia	La sentenza di I grado (giudizio abbreviato)
<ul style="list-style-type: none"> ○ A El Alami è addebitato di aver reclutato degli operai (in numero superiore a tre), tramite la sua cooperativa, destinandoli al lavoro presso aziende della zona, sfruttandoli e approfittando del loro stato di bisogno ex art. 603-bis, co. 1 e 4, n. 1 e 3, c.p. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Il titolare riferisce di non aver potuto pagare i dipendenti in quanto la cooperativa del Bidente, utilizzatrice delle prestazioni lavorative, non gli aveva versato il dovuto ○ Avvenuta emissione fattura cumulativa nei confronti della società del Bidente, sulla base dei conteggi delle ore lavorate dai dipendenti, tuttavia a fronte della fattura emessa per l'importo di 200,000 euro, del Bidente aveva corrisposto solo un acconto di 30.000 euro. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sebbene emerga lo stato di bisogno dei lavoratori, non sussistono le condizioni di sfruttamento, i cui indici sono indicati nell'art. 603-bis c.p., al co. 3. Si esclude altresì il preordinato intento di sfruttamento dei lavoratori ○ Dalla documentazione prodotta si evince la piena sussistenza del credito vantato da El Alami nei confronti della cooperativa Del Bidente nonché il decreto ingiuntivo ottenuto da Agritalia nei confronti Del Bidente ○ Il mancato pagamento dei lavoratori sarebbe stato causato dal comportamento inadempiente della cooperativa Del Bidente la quale non avrebbe provveduto a pagare l'importo di cui alla fattura
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Conseguimento di un decreto ingiuntivo per 200.000 euro a carico della società del Bidente. ○ La cooperativa utilizzatrice Del Bidente sostanzialmente comandava i dipendenti di Agritalia impartendo direttive sul posto ○ Difficoltà di controllare le ore lavorate dai propri dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Appurata esistenza contratti di lavoro e non conoscibilità circa condizioni di lavoro stabilite dall'impresa utilizzatrice (no intenzioni di non pagare) ○ Il compenso pattuito corrispondeva al minimo previsto da contratto collettivo ○ Le intercettazioni (relative a lavoratori non regolari) non riguardano i lavoratori che hanno sporto denuncia

Lo studio di
caso
Cooperativa
Agritalia

Tribunale di Verona

**SENTENZA
ASSOLUTORIA**

per insussistenza dei fatti

**REVOCA DEL DECRETO DI
SEQUESTRO PREVENTIVO
SOMME ESISTENTI**

**DECLARATORIA DI PERDITA
DI EFFICACIA MISURA
CAUTELARE NEI
CONFRONTI
DELL'IMPUTATO
(arresti domiciliari)**

Lo studio di caso Cooperativa Agritalia (giudizio di secondo grado)

Corte d'Appello di Venezia (Sezione Penale)	Corte d'Appello di Venezia (Sezione Penale)	La sentenza di II grado
<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalla documentazione si deduce che l'imputato si trovasse spesso sul posto di lavoro e fosse pertanto consapevole delle modalità e dei tempi di lavoro ○ Dalle intercettazioni telefoniche emergono irregolarità amministrative nella gestione della manodopera 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Oltre allo stato di bisogno, rileva un rapporto di lavoro del tutto squilibrato in favore di chi lo offre, che lo sfrutta effettivamente a proprio beneficio, avendo rappresentato ai lavoratori una situazione difforme dalla realtà approfittando di tale stato ○ L'imputato è dunque pienamente consapevole della sostanziale illegittimità delle modalità con cui compie le sue condotte 	<p>Sentenza II grado di condanna all'esito del giudizio di secondo grado di cui al reato ex art. 603-bis c.p., co. 1 e 4, nn. 1 e 3, per aver destinato 5 lavoratori stranieri presso terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno</p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalle testimonianze dei lavoratori si evince che non c'erano pause, i turni erano spesso doppi e i lavoratori non avevano ricevuto alcun compenso ○ Si evince altresì che si tratta di cittadini non comunitari in stato di bisogno 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Si riscontrano le seguenti violazioni in materia di: <ol style="list-style-type: none"> 1) norme della sicurezza e dell'igiene (pericolose modalità di trasporto, tempi complessivi di impegno, lavoro senza pause e turni anche continuativi) 2) disciplina retributiva 3) effettiva regolarizzazione dei rapporti di lavoro solo a seguito delle denunce dei lavoratori 	<p>.</p>



Cosa ci insegna lo studio di caso?

ELEMENTI TRASCURATI NEL PROCEDIMENTO PENALE

- Che rapporti intercorrono tra Agritalia, la cooperativa Bidente e i lavoratori? (appalto / Somministrazione?)
- Se si tratta di appalto, ricorrono i requisiti che ne attestano la genuinità?
- Applicazione tutele previste dalla legge a garanzia dei lavoratori in appalto

COSA PUO' FARE UN LAVORATORE SE IL CONTRATTO DI APPALTO MASCHERA UN'IPOTESI DI MERA FORNITURA DI MANODOPERA?

D.lgs. 276/2003, art. 29 co. 2, responsabilità solidale per corresponsione trattamenti retributivi, compresi contributi previdenziali e premi assicurativi

D.lgs. 276/2003, art. 29, co. 3-bis, il lavoratore può richiedere, attraverso azione civile, la costituzione del rapporto presso effettivo utilizzatore

D.lgs. 276/2003, art. 18, co. 5-bis, l'appalto privo di requisiti integra illecito amministrativo ed è prevista sanzione pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e giornata irregolare

Grazie per
l'attenzione!

Domande?

